

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(art. 1, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360)



Comune di Urie

Provincia di Sassari

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF .1	
(art. 1, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360)	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Soggetto attivo.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Base imponibile	3
Art. 5 - Determinazione dell'aliquota	3
Art. 6 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti.....	3
Art. 7 - Versamento	3
Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge.....	4
Art. 9 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Uri, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 - Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Uri.

Art. 4 - Base imponibile

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,3%;
L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296. 3.

Art. 6 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 7 - Versamento

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.